



CITTÀ DI BIELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 22/03/2022

OGGETTO:	U.T. – URB. – VARIANTE PARZIALE N.1/2021 AL P.R.G.C. ART. 17, C.5°, L.R. 56/77 E S.M.I – APPROVAZIONE
-----------------	--

L'anno 2022, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 15:00 pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione che si svolge in modalità mista, in presenza presso il teatro Sociale Villani ed a distanza, mediante collegamento telematico.

Presiede la seduta, presente in aula, il sig. Dott. Marzio Olivero nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 325 Consiglieri e assenti n. 07.

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	BARRASSO PIETRO	X		17	MAIOLATESI EDOARDO	X	
2	BIASSOLI MATTEO	X		18	MAZZA MANUELA	X	
3	BOTTA ROCCO		X	19	MILAN CLAUDIO	X	
4	BRUSCHI MARTA	X		20	NEGGIA CORRADO	X	
5	CALDESI LIVIA	X		21	NERVOSA ROBERTO	X	
6	COLLETTA VITO	X		22	OLIVERO MARZIO	X	
7	DANTONIA GIOVANNI	X		23	PARAGGIO AMEDEO		X
8	ERCOLI ALESSIO	X		24	PASQUALINI ALESSIO	X	
9	ES SAKET MOHAMED	X		25	PERINI ALBERTO	X	
10	FERRARI GIANNI	X		26	RIZZO PAOLO	X	
11	FERRERO ANDREA	X		27	ROBAZZA PAOLO		X
12	FOGLIO BONDA ANDREA	X		28	SPEZIGA ARTURO	X	
13	GALLELLO DOMENICO	X		29	TOPAZZO GIGLIOLA	X	
14	GENTILE DONATO		X	30	VARNERO VALERIA	X	
15	GENTILE SARA		X	31	VIGNOLA ALESSANDRO		X
16	MAIO FEDERICO		X	32	ZEN CRISTINA	X	

I Consiglieri Maiolatesi, Milan, Neggia, Pasqualini, Speziga sono collegati in videoconferenza.

E' presente in sala il Sindaco Claudio Corradino.

Partecipa in presenza il Segretario Generale, Dott.ssa Serena Bolici incaricato della redazione del verbale.

Assiste in presenza il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

IL PRESIDENTE

Deliberazione C.C. n. 11 del 22/03/2022 pag. 1 di 11

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Tosi e il Consigliere Comunale sig.ra Varnero.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-6105 è stata approvata la variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.
- Nel frattempo sono pervenute alcune richieste tese ad ottenere una diversa o più corretta classificazione urbanistica, l'esigenza di alcuni aggiornamenti del piano in ossequio a provvedimenti normativi sopravvenuti o la correzione di errori cartografici.
- Si ritiene opportuno analizzare tali istanze ed effettuare le eventuali modificazioni che, nel rispetto dei principi informatori dello strumento urbanistico vigente, possano perseguire l'interesse generale di garantire la corretta e ordinata attuazione delle previsioni ivi contenute e la conseguente attivazione di iniziative private.

Dato atto che si rende pertanto opportuno attuare una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dall'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77, così come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, avente rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale.

Vista la variante parziale al P.R.G.C. predisposta a tale scopo dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Biella, che soddisfa le condizioni previste per le varianti parziali dall'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77, come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, meglio esplicitata negli elaborati tecnici allegati al presente atto.

Visto altresì il Documento tecnico denominato "Verifica di assoggettabilità a V.A.S.", predisposto nel mese di febbraio 2021 dal Settore Ambiente del Comune di Biella, adottato con Deliberazione G.C. n.57 del 15.3.2021, come previsto dal procedimento integrato per l'approvazione della variante parziale in argomento ai sensi della D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977 "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*".

Dato atto che tale Documento tecnico denominato "Verifica di assoggettabilità a V.A.S.", unitamente alla Relazione illustrativa relativa alla presente variante n.1/2021 e all'allegata "Verifica di coerenza della variante parziale n.1/2021 al P.R.G.C. con il P.P.R.", è stato sottoposto in via

preventiva alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni, e che tali enti hanno trasmesso il loro parere ambientale entro la data di adozione della presente deliberazione.

Visto il verbale della seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 16.09.2021 relativo procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della presente variante.

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.2945 del 19/10/2021 costituente il provvedimento conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della presente variante.

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art.17 della L.R. 5.12.1977 n. 56, così come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

Considerato altresì che, come risulta dai prospetti numerici esposti nella presente delibera, la variante soddisfa le condizioni (c.d. *Condizioni di classificazione*) di cui all'art. 17, comma 5°, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e quindi:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Dato atto che, essendo oggetto della presente variante parziale modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*.

Richiamata la propria deliberazione n.78 del 29.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la presente variante parziale al Piano Regolatore vigente ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m. e i..

Dato atto che, come previsto dall'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m. e i., la presente variante parziale è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi sul sito informatico del Comune, a partire dal 24.12.2021.

Dato atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, termine entro il quale chiunque ne ha interesse può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante, e che alla scadenza di tale termine, cioè entro il 22.01.2022, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- 1) Prot. 0002269 del 18/01/2022 – Sig. R. C.
- 2) Prot. 0003185 del 21/01/2022 – Sig. E. V.
- 3) Prot. 0003689 del 24/01/2022 - Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat” ODV.

Viste le Osservazioni e la relativa Relazione di “Controdeduzione alle Osservazioni” predisposta dall'ufficio Tecnico comunale comportanti parziale accoglimento delle stesse con aggiornamento dell'elaborato “**Stralcio N.T.A.**”.

Dato atto che le modifiche proposte alle norme di attuazione, in accoglimento delle osservazioni presentate, non alterano i contenuti della variante costituendo mera specificazione di alcuni suoi contenuti e richiamo a norme sovraordinate.

Dato altresì atto che la deliberazione di adozione della variante unitamente agli elaborati è stata inviata alla Provincia con nota prot. n.64524 del 23.12.2021 per l'espressione del parere di competenza e che, con Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 01.02.2022, la stessa si è pronunciata in modo positivo sulla proposta di variante in oggetto, constatando che rispetta le condizioni di classificazione e i parametri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., non rilevando alcuna incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovra-comunali approvati.

Considerato che occorre procedere all'approvazione della variante parziale in argomento, meglio esplicitata negli elaborati allegati al presente atto.

Visti:

- L'art. 17, comma 5, della L.R. 5.12.1977 n. 56, così come modificata dalle L.R.25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n. 26.
- La D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931.
- La D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”.
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.).

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 3^a Commissione Consiliare.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegato alla presente, e dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile, non comportando l'atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale (dai Consiglieri presenti come risulta dal prospetto agli atti)

DELIBERA

1. Di fare proprie ed approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute rispetto alla variante parziale n.1/2021 al Piano Regolatore Generale Comunale adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 29.11.2021, controdeduzioni contenute nel fascicolo allegato come parte integrante e sostanziale alla presente ed avente per titolo “**Relazione di controdeduzione alle osservazioni**”, predisposto nel mese di febbraio 2022 dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Biella, a firma dell'Arch. Alberto Cecca.

2. Di approvare, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R.56/77, come modificata dalle L.R.3/2013, L.R.17/2013, L.R. 3/2015 e L.R.26/2015, la variante parziale n.1/2021 al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposta dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Biella, a firma dell'Arch. Alberto Cecca e costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale:

- **Relazione illustrativa – settembre 2021;**
- **ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Verifica di coerenza della Variante parziale n.1/2018 al P.R.G.C.con il Piano paesaggistico regionale (PPR) – settembre 2021**
- **Tavv. 7.1 SUD – 7.2 EST – 7.4 NORD – Planimetria di Piano – scala 1:5000 – settembre 2021;**
- **Tavv. 8.1 – 8.11 – 8.12 – 8.14 – 8.15 – 8.19 – Azzonamento di Piano – scala 1:2000 – settembre 2021;**
- **Stralcio N.T.A. – febbraio 2022.**

3. Di dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'art.17 della L.R. L.R.56/77, come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, che la presente variante parziale al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

4. Di dichiarare, ai sensi del comma 7 e 11 dell'art.11 del Regolamento regionale recante “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi

dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.», approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R, il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle Nda del Ppr medesimo.

5. Di dare atto che la presente variante parziale è redatta ai sensi all'art. 17, comma 5°, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e quindi soddisfa le seguenti condizioni (c.d. Condizioni di classificazione) e pertanto:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. Di dare atto che la presente variante non incrementa la capacità insediativa residenziale del PRG vigente di cui alla lettera e) del succitato comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e che altresì rispetta i parametri di cui alle lettere c), d), f) del medesimo comma, come si evince dai seguenti prospetti numerici:

**VERIFICA VARIAZIONE ATTREZZATURE DI LIVELLO COMUNALE
AFFERENTI LA RESIDENZA DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5,
LETTERE C) E D) DELLA L.R. 56/77**

Il P.R.G.C. vigente quantifica gli standard per “servizi pubblici afferenti la residenza” secondo la capacità insediativa residenziale teorica di 55.727 abitanti; pertanto il fabbisogno di aree SP nel P.R.G.C. è il seguente:

FABBISOGNO MINIMO DI AREE A STANDARD PER SERVIZI PUBBLICI AFFERENTI LA RESIDENZA (ai sensi della L.R. 56/77, art. 21): $55.727 \text{ ab} \times 25 \text{ mq/ab} = \text{mq } 1.393.175$

VARIAZIONE MASSIMA CONSENTITA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI (ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettere c) e d) della L.R. 56/77) CALCOLATA SULLA C.I.R.T. DI P.R.G.C. VIGENTE: $55.727 \text{ ab} \times 0,5 \text{ mq/ab} = \text{mq } 27.863$

Standard in P.R.G.C. vigente Aggiornato a Variante parziale 1/2018	mq	1.552.842
Variazione prevista:		
Area per servizi afferenti la residenza afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico S1- S2 – S3 - S4	mq	+ 15.097
A riportare da Variante parziale 2018: (aggiornato a saldi precedenti)	mq	+ 8.003
Pertanto:		
Variazione totale aree a standard		+8.003+15.097= +23.100 mq

VARIAZIONE MASSIMA +/- 27.863 mq	+23.100 mq < mq 27.863
----------------------------------	----------------------------------

SUPERFICIE A STANDARD „S“ AGGIORNATA ALLA PRESENTE VARIANTE:

1.552.842 mq + 23.100 mq = **mq 1.575.942**

VERIFICA STANDARD „S“

mq 1.575.942 > mq 1.393.175 (fabbisogno minimo 25 mq/ab)

**VERIFICA VARIAZIONE ATTIVITÀ DIREZIONALI, TURISTICO-RICETTIVE E
TERZIARIO-COMMERCIALE DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, LETTERA F) DELLA
L.R. 56/77**

Superficie territoriale del P.R.G.C. relativa alle attività terziarie mq 859.600

Incremento ammissibile massimo= 2% di 859.600 mq = + 17.192 mq

Superficie territoriale in incremento dovuto a precedenti varianti:

Variante parziale n. 3/2011: + 16.499 mq

Variante parziale n. 1/2018: + 89 mq

Totale variazioni: + 16.499 mq+ 89 mq = + 16.588 mq

Modifiche determinate dalla variante attuale:

Zona a destinazione terziaria in Comparto C – TC (variante 3): – 582 mq

Variazione complessiva: 16.588 mq – 582 mq = 16.006 mq

VARIAZIONE MASSIMA	+ 17.192 mq	+ 16.006 mq < 17.192 mq
--------------------	-------------	-------------------------

VERIFICA DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, LETTERA F) DELLA L.R. 56/77 RIFERITO AL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI PRECEDENTEMENTE APPROVATE E A EVENTUALI AUMENTI DI VOLUMETRIE O DI SUPERFICI ASSENTITE IN DEROGA¹:

Ai fini dell'adempimento di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i., si precisa che le modifiche oggetto della presente variante non riguardano incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 2 per cento (per i comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti), come si evince anche dallo schema riassuntivo "Riepilogo variazioni di azionamento" del paragrafo ASPETTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE, riportato nella Relazione illustrativa, in quanto:

Variante 1- Oropa

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

Variante 2 – Aree sciabili Oropa

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

Variante 3 – Comparto C - Via Bertodano

Decremento di S_t terziaria pari a mq 582

Variante 4 – Chiavazza Via E. de Amicis angolo Via Padre Mauro Antoniotti

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

Variante 5 – Pavignano Strada del Monte

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

Variante 6 – Strada Garella (COSSILA)

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

Variante 7– Cossila Via Santuario di Oropa n. 149

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

NOTE :

¹ Con Delibera C.C. n.27 del 19.4.2016 è stata concessa la deroga al P.R.G.C. vigente ai sensi della legge 116/2011, relativa alla demolizione di un fabbricato industriale dismesso (sito in via Ivrea 7) e successiva ricostruzione, con sagoma diversa, di edificio a destinazione commerciale per una S.u.l. pari a 2.515 mq

7. Di dare atto che, essendo oggetto della presente variante parziale modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*.

8. Di dare atto che, ai sensi delle D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931 e D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977, in esito alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, con determinazione n. 2945 del 19/10/2021 a firma del presidente dell'organo tecnico comunale nonché dirigente del Settore Lavori Pubblici, arch. Simona Maria Anglesio, si è esclusa la presente variante parziale dal processo di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.

9. Di dare atto che la presente variante parziale è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Di trasmettere alla Provincia e alla Regione la presente deliberazione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.
11. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Marzio Olivero

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Serena Bolici

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa